



COMUNE DI PISTOIA

Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale

AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2024

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31.01.2024 con la quale è stato approvato il Peg “finanziario” per il 2024/2026;
- la Deliberazione n. 102 del 15.04.2024 con la quale la Giunta Comunale ha adottato il Piano Integrato Attività e Organizzazione, PIAO, 2024-2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 18/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- le successive modifiche adottate con rispettive deliberazioni dei suddetti organi;

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

Visto l'art. 11 della suddetta Legge, in special modo il comma 8 dal quale si rileva che spetta ai comuni definire l'entità e le modalità di erogazione dei contributi ad integrazione del pagamento del canone di locazione con apposito bando pubblico;

Visto il D.M. del 07.06.1999 del Ministro dei Lavori Pubblici che stabilisce “I requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 9 dicembre 1998 n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi”;

Visto il D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Visto l'art. 7 del D.L. n. 240 del 13.09.2004 recante “*misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio*”, nonché integrazioni alla Legge n. 431 del 9.12.1998 convertito in legge, con modifiche, dalla Legge n. 269 del 12.11.2004;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”;

Vista la Legge della Regione Toscana n. 2 del 02.01.2019 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 30.03.2020 recante “Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Modifica criteri e procedure per la ripartizione – rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali”, modificata ed integrata con Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 1041 del 16.09.2024;

Viste le vigenti normative in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione per incentivare la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 299 del 09/10/2024 avente ad oggetto “concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge 431 del 9 dicembre 1998 e della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020. Approvazione degli indirizzi sull’entità, sulle modalità di erogazione, sui requisiti e sulle condizioni per l’ammissibilità ai contributi”.

RENDE NOTO

che a partire dal giorno **17/10/2024** e fino al giorno **10/11/2024** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono inoltrare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2024, che saranno erogati nell’anno 2025, secondo quanto disposto dal presente Avviso e dalla vigente normativa in materia, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalla sopra citata Delibera di Giunta Comunale n. 299 del 09/10/2024.

ARTICOLO 1 **Requisiti e condizioni di ammissione**

Possono partecipare i soggetti che alla data di trasmissione telematica della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- 1) cittadinanza italiana, oppure:
 - cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
 - cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea. In questo caso occorre essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
- 2) residenza anagrafica nel Comune di Pistoia;
- 3) residenza anagrafica nell’immobile in locazione per cui è richiesto il contributo;
- 4) titolarità di un contratto di locazione (o appartenente allo stesso nucleo familiare anagrafico del titolare del contratto di locazione) relativo all’alloggio ubicato nel Comune di Pistoia, in cui è residente il nucleo familiare.

Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell’Imposta di Registro annuale o, per il quale, il locatore si sia avvalso del regime della “cedolare secca”.

L’alloggio oggetto del contratto di locazione, può essere:

- di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- di proprietà pubblica, con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla Legge Regionale vigente in materia.

Non possono essere accolte domande di soggetti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale agevolata disciplinati dall’*”Accordo decentrato sulle locazioni abitative inserite in programmi di intervento”* sottoscritto in data 26 marzo 2007.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori comprese le spese condominiali.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà inoltrare autonoma domanda per il proprio nucleo, indicando la quota del canone mensile di spettanza.

5) attestazione ISEE di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii., riferita all’anno in corso, il cui valore ISEE non sia superiore ad euro 16.500,00 ed il valore ISE non superiore a euro 32.192,74 e non inferiore al canone di locazione annuo. I disposti limiti ISEE e ISE costituiscono entrambi requisito indispensabile ai fini dell’ammissione della domanda.

Per i soggetti che dichiarano “ISE zero” o inferiore al canone di locazione annuo, l’erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di una delle seguenti dichiarazioni:

- autocertificazione di ricevimento di aiuto economico da parte dei Servizi Sociali del Comune o di altro ente ottenuto nel 2024;

oppure:

- autocertificazione di ricevimento di un aiuto economico da parte di soggetti privati, corredata di attestazione dei redditi del soggetto che presta l’aiuto stesso (ISEE, Certificazione Unica, mod. 730 ecc.), dalla quale si evinca una ragionevole capacità economica per il sostegno ad altri soggetti.

Possono essere accolte eventuali dichiarazioni relative all’utilizzo di risparmi personali se regolarmente risultanti nell’attestazione ISEE;

6) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune della residenza. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R.T. 2/2019;

7) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi, ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare; per gli immobili situati in Italia, il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero, il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Per gli immobili situati in Italia e all'estero, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Il Comune, in riferimento ai commi 6 e 7 del presente articolo, può effettuare verifiche del requisito relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, ove non sia possibile acquisire tali informazioni dalle banche dati disponibili presso le Amministrazioni interessate, il Comune può richiedere idonea documentazione.

Le disposizioni di cui ai medesimi commi 6 e 7, non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile dal Comune o da altra Autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

8) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 10.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

9) non superamento del limite di 25.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, come fissati dai 7 e 8 del presente articolo;

10) possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopra citati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

ARTICOLO 2

Nucleo familiare

1. Ai fini del presente Avviso, si considera "nucleo familiare" o "nucleo" quello conforme all'attestazione ISEE, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii..

2. Nel caso in cui il nucleo familiare anagrafico sia mutato successivamente alla data di presentazione dell'ultima DSU per l'anno in corso, questa dovrà essere aggiornata sulla base della nuova conformazione familiare, entro la data di trasmissione della domanda.

3. Qualora per uno o più componenti del nucleo familiare risulti lo stato civile "ignoto" è indispensabile che il richiedente regolarizzi tale condizione presso il Servizio Anagrafe del Comune, entro il termine di invio delle ricevute di pagamento del canone di locazione. Oltre tale termine il contributo non potrà essere concesso.

ARTICOLO 3
Determinazione della situazione economica e patrimoniale
(accesso alle fasce di reddito)

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo, è quella risultante dall'attestazione ISE/ISEE relativa al nucleo familiare, determinata ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii.;
2. Il valore ISEE non deve superare l'importo di euro 16.500,00;
3. Il valore ISE non deve superare l'importo di euro 32.048,52.
4. Le fasce di reddito seguono le seguenti distinzioni:

FASCIA A

-valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2024 - euro 15.984,02;
-incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA B

-valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2023, di euro 15.984,02 e l'importo di euro 32.192,74;
-Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

5. Nel caso in cui l'attestazione ISEE, riporti annotazioni relative a omissioni o diffidenze, sarà necessario riformulare la dichiarazione ISEE o produrre la seguente documentazione giustificativa, entro i termini di scadenza della graduatoria provvisoria:

- nel caso di omissioni – documentazione dei rapporti finanziari segnalati, rilasciata dall'Istituto di Credito;
- nel caso di diffidenze – documentazione giustificativa rilasciata dall'Istituto di Credito e della S.G.R.. (Società di gestione del risparmio).

ARTICOLO 4
Modalità e termine di presentazione della domanda

1. Le domande dovranno essere compilate e corredate dei documenti necessari, unicamente su form online, accessibile con SPID, con Carta di identità elettronica o con Tessera sanitaria attivata, attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale sul sito web del Comune di Pistoia https://sportellotelematico.comune.pistoia.it/action:c_g713:fondo.sostegno.affitti seguendo le istruzioni tecniche fornite sulla medesima pagina di accesso. La trasmissione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03) in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018 .

2. La domanda online per essere inviata, dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e potrà essere considerata "trasmessa" quando risulterà "inviata con successo" e la stessa risulterà protocollata.

3. La trasmissione della domanda, include il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03).

4. La trasmissione della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il **10/11/2024**.

5. Non saranno accettate domande inviate su modelli diversi da quello presente sullo Sportello Telematico Polifunzionale/Servizi per l'abitare, riferito al "contributo a sostegno all'affitto".

ARTICOLO 5
Autocertificazione dei requisiti e documentazione da allegare

Il richiedente, nei casi previsti dalla Legge, può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'articolo 1 e 2 del presente Avviso e delle condizioni che danno luogo all'attribuzione del punteggio, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Documenti necessari ai fini dell'ammissione della domanda:

1. sono indispensabili i documenti giustificativi attestanti le eventuali seguenti fattispecie:

- condizione di indisponibilità su immobili di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 1 del presente Avviso Pubblico;
- omissioni e/o difformità presenti sull'attestazione ISEE;
- redditi del soggetto privato che presta aiuto economico al nucleo richiedente, nei casi descritti all'art. 1 comma 5 del presente Avviso pubblico.

2. L'ufficio competente può chiedere ulteriore documentazione inerente i requisiti di cui al presente Avviso Pubblico.

ARTICOLO 6

Formazione e pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva

A) Istruttoria delle domande

L'Ufficio comunale competente procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità, nonché, a campione, la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute. L'Ufficio comunale competente provvede ad attribuire a ciascuna domanda il relativo punteggio provvisorio, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda.

B) Punteggi

Le graduatorie saranno formate sulla base dei punteggi e dei criteri di priorità, di seguito indicati:

1. Valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo dell'Assegno Sociale INPS - 2024 (euro 6.947,33)	Punti 2
2. Valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS 2024 (euro 7.992,01)	Punti 1
3. Incidenza del canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente registrato, rispetto al valore ISE non superiore all'importo di due pensioni minime INPS anno 2023 (euro 15.984,02): <u>Fascia A</u> dal 14% al 20% dal 21% al 30% dal 31% al 40% oltre il 40%	Punti 1 Punti 2 Punti 4 Punti 5
<u>Fascia B</u> dal 24% al 30% dal 31% al 40% oltre il 40%	Punti 1 Punti 2 Punti 4
4. conduttore ultrasessantacinquenne il cui nucleo familiare sia composto da una o due persone	Punti 1
5. genitore solo, unico perceptor di reddito, con uno o più figli fiscalmente a carico	Punti 1
6. presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap grave certificato (L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3	Punti 1

C) Formazione della graduatoria provvisoria

1. A seguito dell'esame delle domande, il Comune di Pistoia pubblica la graduatoria provvisoria così composta:

- allegato a): elenco delle domande ammissibili, suddivise in fascia A) e fascia B) con relativo punteggio provvisorio attribuito;
- allegato b): elenco delle domande ammesse con riserva, che necessitano di dichiarazioni/documenti ai fini dell'ammissione alla graduatoria definitiva, suddivise in fascia A) e fascia B) con relativo punteggio provvisorio attribuito;
- allegato c): elenco delle domande non ammissibili;

2. I soggetti interessati, tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Pistoia, possono trasmettere eventuali integrazioni e/o opposizioni alla graduatoria provvisoria, nei tempi che saranno indicati nell'atto di approvazione della stessa, comunque non inferiori a 15 giorni ricorrenti dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria stessa.

3. Non saranno accettati ricorsi o integrazioni inviate su modelli diversi da quello presente sullo Sportello Telematico Polifunzionale/Servizi per l'abitare, riferito al "contributo a sostegno all'affitto".

D) Formazione della graduatoria definitiva

1. Il Comune di Pistoia provvede all'esame della documentazione integrativa e/o delle opposizioni eventualmente trasmesse nei tempi utili e formula la graduatoria definitiva.

2. I soggetti in possesso dei requisiti saranno collocati nella graduatoria definitiva, distinti nelle sopra citate fasce A) e B), in base alla diversa percentuale di incidenza canone – ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità, indicati nella lettera B del presente articolo.

3. Sono valutabili esclusivamente i documenti pervenuti entro il termine individuato nella pubblicazione della graduatoria provvisoria, purché relativi a condizioni soggettive e/o oggettive possedute alla data di trasmissione telematica della domanda.

4. La graduatoria definitiva sarà composta da:

- allegato a): elenco relativo alle domande ammesse suddivise in fascia A) e fascia B) e completo del punteggio definitivo ottenuto;
- allegato b): elenco delle domande escluse;

5. Contro la graduatoria definitiva è ammesso, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.

F) Modalità di pubblicazione delle graduatorie

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e nella graduatoria definitiva.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle due graduatorie, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Pistoia.

Le graduatorie pubblicate all'Albo Pretorio, saranno affisse per la consultazione presso l'U.O. Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia, in Via Aldo Capitini n. 7 e saranno scaricabili dal sito internet del Comune di Pistoia all'indirizzo web www.comune.pistoia.it, la singola posizione sarà verificabile attraverso il numero di protocollo ottenuto nel momento della trasmissione telematica della pratica.

ARTICOLO 7

Entità, calcolo e periodo di riferimento del contributo

1. I contributi di cui al presente Avviso Pubblico saranno erogati, nei limiti delle risorse economiche annue previste, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e con le seguenti priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati in fascia A);
- contributi a favore dei soggetti collocati in fascia B).

2. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii.:

- fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
- fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di euro 2.325,00.

3. Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi.

4. In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la distribuzione delle risorse disponibili.

5. L'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione avverrà dando priorità alle domande collocate in fascia Fascia A, che comprende situazioni economiche di nuclei familiari più svantaggiati rispetto alle situazioni economiche di nuclei familiari della Fascia B;

6. Non saranno erogati contributi inferiori ad euro 200,00, così com'è previsto al comma 5.3 dell'art. 5 della Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 30.03.2020;

7. Il contributo è relativo al canone di locazione pagato nel periodo dal 1° gennaio 2024 o, dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al 31 dicembre 2024.

8. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

ARTICOLO 8

Modalità e oneri per l'erogazione del contributo

1. La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto. E' onere dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva delle domande ammesse, trasmettere le ricevute di pagamento dei canoni di locazione.

2. Al fine dell'erogazione del contributo, coloro che risulteranno collocati nella graduatoria definitiva delle domande ammesse, a partire da data che verrà comunicata successivamente esclusivamente sul sito del Comune di Pistoia www.comune.pistoia.it, dovranno trasmettere, pena la decadenza dal beneficio, la seguente documentazione:

a) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione complete di marca di bollo, oppure copia di bonifici bancari o postali, contenenti i seguenti dati:

- nome e cognome di chi effettua il pagamento;
- nome e cognome di chi riceve il pagamento (proprietario locatore);
- importo del canone di locazione al netto degli oneri accessori;
- mensilità per cui è stato eseguito il pagamento;
- indirizzo dell'immobile oggetto della locazione;
- firma del proprietario dell'immobile (solo per le ricevute tradizionali).

- b) copia o dichiarazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'anno 2023 oppure documentazione o dichiarazione per l'opzione della cedolare secca (nel caso in cui non sia stato precedentemente allegato)
- c) La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa entro attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Pistoia.
- d) In assenza di ricezione della documentazione entro termine che verrà comunicata successivamente a mezzo stampa e tramite il sito del Comune di Pistoia www.comune.pistoia.it, il contributo non potrà essere erogato.
- e) Non saranno accettate ricevute inviate su modelli diversi da quello presente sullo Sportello Telematico Polifunzionale/Servizi per l'abitare, riferito al “contributo a sostegno all'affitto”.

ARTICOLO 9 Casi particolari

1) Decesso del richiedente

In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, potrà essere assegnato agli eredi purché gli stessi, compatibilmente con i tempi di liquidazione dei contributi agli aventi diritto, ne facciano specifica richiesta, trasmettendo idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti lo stato giuridico di eredi, fatto salvo l'obbligo di trasmissione delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente nei termini di cui al precedente articolo 8.

2) Cambio di residenza

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune di Pistoia, il contributo è erogabile solo dopo aver verificato il mantenimento del requisito di cui all'articolo 3 del presente Avviso. Il suddetto requisito viene valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto al valore ISE. L'entità del contributo non può, in ogni caso, superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante, in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

3) Coabitazione

Nel caso di coabitazione di più nuclei familiari nel medesimo alloggio, il canone di riferimento è la quota parte a carico del richiedente.

4) Intercorsa assegnazione di alloggio di ERP

L'erogazione del contributo a favore dei soggetti inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP (ivi inclusi gli alloggi di “utilizzo autorizzato”) non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP (ivi inclusi gli alloggi di “utilizzo autorizzato”) è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di cambio della residenza nell'alloggio assegnato.

In caso di rinuncia all'assegnazione di un alloggio di ERP (ivi inclusi gli alloggi di “utilizzo autorizzato”) il contributo per l'anno 2023 sarà calcolato sulla base delle ricevute di pagamento del canone di locazione pagate fino alla data di rinuncia all'assegnazione dell'alloggio ERP anche se in utilizzo autorizzato.

5) Cumulabilità con altri contributi a sostegno dell'affitto

L'importo del contributo eventualmente erogabile, non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente, ottenuti a titolo di sostegno alloggiativo per lo stesso periodo temporale (es: detrazione sulla dichiarazione dei redditi, contributo GiovaniSi, quota B del beneficio dell'Assegno di Inclusione Sociale (ADI), ecc.).

6) Assegno di Inclusione Sociale (ADI):

Il Comune nel caso di beneficiario di Assegno di Inclusione Sociale (ADI) decurerà l'importo della quota “B” del beneficio dell'Assegno riferito alla locazione.

ARTICOLO 10

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale, Dott.ssa Chiara Pierotti.

ARTICOLO 11

Controlli e sanzioni

Gli elenchi degli aventi diritto saranno utilizzati per i controlli previsti dalle normative vigenti.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, il Comune trasmette agli uffici territoriali della Guardia di Finanza, gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

ARTICOLO 12

Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003

aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande trasmesse ai sensi del presente Avviso, saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia, con sede in Piazza del Duomo n.1, Pistoia.

Il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei dati personali) nominato dal Comune di Pistoia, è l'avv. Benedetta de Luca e-mail benedettadeluca@pec.ordiniavvocatigrosseto.com

Per ogni comunicazione, il Titolare mette a disposizione l'indirizzo e-mail: info@comune.pistoia.it

Per ogni informazione circa il trattamento dei dati personali, l'interessato potrà visitare il sito internet <http://www.comune.pistoia.it/12761>

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.

Il Gruppo Maggioli S.p.a. è stato esclusivamente incaricato dal Comune di Pistoia quale responsabile del trattamento dei dati concernenti la procedura informatica delle istanze.

ARTICOLO 13

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla Legge 431/98, alla Delibera della Giunta Regionale Toscana 402/2020 e alla Legge Regionale Toscana 2/2019.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Chiara Pierotti